



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Generale**

**Roma, 06-07-2015**

**Messaggio n. 4576**

**OGGETTO: Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio.**

Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014, è stato modificato l'art. 32 T.U. maternità/paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale.

Il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015, serie generale n.144, supplemento ordinario n 34, ed è entrato in vigore il giorno successivo ossia il 25 giugno 2015. **[1]**

La riforma dell'art. 32 cit. **[1bis]**, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino **a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato**. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015. **[2]**

La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente **[3]**. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili. **[4] [5]**

**[[ [6]** Premesso quanto sopra - poiché per la riforma in questione il legislatore non ha previsto un periodo di *vacatio legis*, disponendo l'immediata entrata in vigore della riforma stessa - nelle more dell'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on-line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell'Istituto seguendo il seguente percorso:

> *modulistica* > digitare nel campo "ricerca modulo" il seguente codice: SR23.

Si precisa che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015,

per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell'aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on-line. A seguito dell'aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.

Con successivi messaggi interni saranno date istruzioni operative alle sedi sulle modalità di acquisizione e gestione delle domande cartacee nei sistemi.]]

Il Direttore Generale  
Cioffi

-----

**Note aggiunte dalla FLC Cgil Toscana (Firenze, 08/07/2015).**

**Si premette che quanto detto per i figli naturali vale anche per i figli adottati e per i minori in affidamento (anche internazionali), con l'avvertenza che i limiti temporali sono riferiti non all'età dei minori ma, bensì, dal momento in cui questi sono entrati a far parte del nucleo familiare.**

**[1] Si riportano gli articoli del D.Lgs. n.80 del 15/6/2015 attinenti le modifiche introdotte al TU – D.Lgs n.153/2001 in materia di congedi parentali”:**

**Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".**

**Art. 1 (Oggetto e finalità delle misure)**

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recano misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

*Omissis.*

**Art. 7 (Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale)**

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente

precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.».

**Art. 8 (Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del congedo parentale)**

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino».

**Art. 9 (Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico e normativo)**

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al sesto anno»;

b) al comma 3 dopo le parole: «è dovuta» sono inserite le seguenti: «, fino all'ottavo anno di vita del bambino,».

**Art. 10 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale nei casi di adozione e affidamento)**

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.».

*Omissis.*

**Art. 26 (Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24 valutati in 104 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, **7, 8, 9, 10**, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo.

3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria.

4. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**[1bis] Si riportano gli articoli 32, 33, 34 e 36 (tra loro strettamente collegati) del TU – D.Lgs. del 26 marzo 2001, come modificati e integrati dal D.Lgs. n.80/2015 qui esaminato (le modifiche sono evidenziate in corsivo giallo):**

## **Capo V (CONGEDO PARENTALE)**

### **Art. 32 (Congedo parentale)**

**1.** Per ogni bambino, ~~nei primi suoi otto anni di vita~~ **nei primi suoi dodici anni di vita**, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

**1-bis.** *La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.*

**1-ter.** *In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.*

**2.** Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

**3.** *Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.*

**4.** Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

**4-bis.** *Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.*

### **Art. 33 (Prolungamento del congedo)**

**1.** Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento ~~dell'ottavo anno di vita del bambino~~ **dellodicesimo anno di vita del bambino**, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

**2.** In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

**3.** Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

**Art. 34 (Trattamento economico e normativo)**

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta ~~fino al terzo anno terzo anno~~ **fino al sesto anno** di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, **fino all'ottavo anno di vita del bambino**, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

*Omissis.*

**Art. 36 (Adozioni e affidamenti)**

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, ~~entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia~~ **entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia**, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. **L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.**

\*\*\*\*\*

**[2] Dalla entrata in vigore del provvedimento (25/6/2015) al 31 dicembre 2015 (sic!). Per l'anno 2016, e successivi, il Governo si riserva di verificare le compatibilità finanziarie per la permanenza delle condizioni di "miglior favore" – vedi articolo 26.**

\*\*\*\*\*

**[3] Si ricorda che il CCNL del Comparto scuola (similmente ai contratti nazionali degli altri comparti del pubblico impiego) prevede - art. 12, comma 4 – che il primo mese di congedo facoltativo parentale è retribuito in misura intera (100%) se usufruito da un solo genitore e in misura proporzionale se fruito da entrambi (esempio: 20 giorni la madre e 10 giorni il padre).**

**N.B. Secondo quella che è per noi la corretta interpretazione della norma contrattuale la misura intera spetta anche oltre il terzo anno di vita della prole e fino all'ottavo, per l'intero primo mese, se non fruito precedentemente o per la parte residua. Del resto tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Corte di Cassazione (Sezione civile – Sentenza n.3606 del 7/3/2012).**

**Orbene, con le modifiche introdotte dal D.Lgs n.80/2015 (qui esaminate) l'età della prole entra la quale i genitori possono beneficiare del congedo parentale retribuito (1° mese per intero e restanti 5 mesi al 30%) è stata innalzata fino al sesto anno di età della prole, per tutti i congedi usufruiti dal 26/6/2015 al 31/12/2015 (per quanto detto nella nota n.2). Pertanto, la "nuova" norma garantisce comunque la retribuzione per i primi 6 mesi di congedo fruito per la prole che non supera i 6 anni di età (beneficio, per ora, limitato al periodo cui sopra). Rimane, a nostro avviso, anche sulla scorta della citata sentenza della Cassazione, il diritto a percepire il primo mese per intero (o la parte residuale) per i congedi usufruiti entro l'ottavo anno di età dalla prole.**

\*\*\*\*\*

**[4] Per quanto concerne il diritto alla retribuzione anche oltre i limiti anzidetti (nota n.3), sotto la condizione di un reddito del genitore richiedente il congedo non superiore a 2,5 volte la "pensione minima", la "nuova" norma ha previsto, fino al 31/12/2015, l'innalzamento dell'età della prole: prima da 3 fino ad 8 anni, ora da 6 fino ad 8 anni; in quanto, sempre fino al 31/12/2015, l'età della prole, per il diritto alla retribuzione senza condizioni di reddito, è stato innalzato da 3 a 6 anni (vedi nota n.3).**

**Si ricorda che, per l'anno 2015 tale reddito minimo corrisponde ad € 6.531,07 x 2,5 = € 16.327,67 (circolare INPS n.78 del 16/4/2015). Rimangono esclusi da ogni possibilità di "indennizzo" i congedi usufruiti dopo l'ottavo anno di età della prole, anche se ora (sempre entro il 31/12/2015) il limite di utilizzo è elevato fino al 12° anno di età della prole.**

\*\*\*\*\*

**[5] Fa eccezione il congedo parentale richiesto dai genitori di figli con handicap in situazione di gravità (art.3, comma 3 della legge n.104/1992). In tali casi i genitori hanno diritto cumulativamente ad un periodo complessivo interamente retribuito di tre anni (anche frazionati) da poter utilizzare entro il 12° anno di vita della prole. Si ricorda che in alternativa i genitori (alternativamente) possono fruire della riduzione di orario pari a 2 ore giornaliere per orari di lavoro superiori a 5 ore o di un'ora per orari di lavoro fino a 5 ore giornaliere. Anche l'estensione del beneficio fino al 12° anno è limitata (per ora) al 31/12/2015.**

**[6] N.B. Tutte le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n.4576/2015 (poste tra doppia parentesi quadra), in ordine alle domande e alla relativa modulistica, sono riferite esclusivamente ai dipendenti dei settori privati il cui trattamento economico conseguente alle situazioni di maternità/paternità è erogato dall'INPS stesso. Per il personale del Comparto scuola (pubblico impiego) a TI o a TD, tali trattamenti economici sono erogati direttamente dall'Amministrazione di appartenenza (tramite il "cedolino unico" del MEF); pertanto, le relative domande per beneficiare dei diritti in questione sono cartacee e indirizzate al dirigente scolastico. Si propone un modello di domanda adeguato alla "nuova" situazione delineata dal D.Lgs. n.80/2015:**

AL DIRGENTE SCOLASTICO \_\_\_\_\_

Oggetto: Richiesta di congedo parentale ex art. 32 e segg. del TU - D.Lgs. n.151/2001, come modificati e integrati dal D.Lgs. n.80/2015.

Il/La sottoscritto/a (1):

In servizio presso codesta istituzione scolastica con:

contratto a tempo indeterminato

contratto a tempo determinato dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ (2)

In qualità di: (qualifica/profilo) \_\_\_\_\_

Genitore naturale di: \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

Genitore adottivo di: \_\_\_\_\_ inserito/a in famiglia il \_\_\_\_\_

Genitore affidatario di: \_\_\_\_\_ inserito/a in famiglia il \_\_\_\_\_

Premesso che ad oggi per il figlio/figlia:

non sono stati fruiti congedi parentali né dalla madre, né dal padre

sono stati già fruiti i seguenti congedi parentali:

dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_  dalla madre  dal padre

dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_  dalla madre  dal padre

## 7

dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ [ ] dalla madre [ ] dal padre

dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ [ ] dalla madre [ ] dal padre

-----

### Comunica (3)

Di voler fruire del seguente periodo di congedo parentale ai sensi di quanto in oggetto:

dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ (4)

Data \_\_\_\_\_ (5)

firma \_\_\_\_\_

-----

Note

(1) Barrare gli spazi riferiti al caso "ad personam".

(2) Per il personale a TD (supplente) vale il periodo sotto contratto dal 26 giugno 2015 in poi, data di entrata in vigore del D.Lgs n.80/2015. Pertanto, all'atto pratico, con riferimento all'a.s. 2014/15, sono interessati i supplenti con contratto annuale fino al 31/8/2015.

(3) Il congedo parentale è un diritto non soggetto a discrezionale valutazione del dirigente scolastico. Pertanto, l'Amministrazione deve solamente prendere atto della volontà espressa dal richiedente, fermo restando il controllo sui periodi che possono ancora essere utilizzati sulla base delle modifiche apportate alla normativa dal D.Lgs. n.80/2015.

(4) Si ricorda che l'estensione dei periodi in cui si possono utilizzare i congedi parentali vale (per ora) fino al 31/12/2015.

(5) Ai fini dell'esercizio del diritto il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria, che però deve essere disciplinato dal prossimo CCNL, quindi, ad oggi, tale modalità non è utilizzabile.

Il vigente **CCNL** (Comparto scuola) all'**art. 12 (Congedi parentali), commi 7 e 8**, così disciplina il preavviso:

**"7.** Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

**8.** In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro."

Rientra palesemente nella casistica di cui al comma 8, il supplente temporaneo se non in servizio da almeno 15 giorni dalla data in cui vuole fare iniziare il congedo.

In ogni caso ci sembra di poter affermare che la "nuova" disposizione, che assegna un preavviso minimo di 5 giorni, prevalga sulle norme contenute nei citati commi 7 e 8, in quanto di "miglior favore" rispetto a quelle contrattuali.

\*\*\*\*\*

**FLC Cgil Toscana (Firenze, 8 luglio 2015)**

